



AOO: RMPAC1

Prot.: 0036460 del 22/11/2017 Uscita

uor: 400/C/Idiv

Fasc: Archivio Massimo 00012.00214.000

Cod Anim m\_it



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
Servizio di Polizia delle Frontiere e degli Stranieri

(Rif. nota n.4055 del 22 marzo 2017)

OGGETTO: Autorizzazione all'ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 17 D. L.vo 286/98 e succ. mod. (diritto di difesa). Paesi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve periodo di cui all'Allegato II del Regolamento CE n.539/2001 e succ. mod. ed integrazioni.

ALL'UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA AEREA DI

MALPENSA

E, per conoscenza,

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA  
TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA

LORO SEDI

In riferimento alla nota in epigrafe indicata, con la quale codesto Ufficio ha richiesto chiarimenti in merito alla necessità del visto, quale presupposto per consentire l'ingresso sul territorio nazionale ai cittadini inammissibili in Schengen e autorizzati ex art. 17 del D. Lgs. n.286/1998 (T.U.I.), si rappresenta che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, interessato al riguardo, ha riferito che lo straniero, anche in caso di cittadinanza esente da visto breve, per rientrare in Italia necessita di VTL a responsabilità di Sede per invito, come esplicitato nella circolare n. 1/2014 del citato Ministero, di cui si riporta un estratto:

#### **"CASI PARTICOLARI**

(...) *Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Lgs. 286/1998 lo straniero che sia parte offesa, ovvero sottoposto a procedimento penale (non civile), è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dalla Questura su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. In tale caso la Sede rilascerà un visto VTL a responsabilità di Sede per invito, della durata indicata nell'autorizzazione, dandone comunicazione all'Autorità di frontiera e agli altri eventuali attori coinvolti (Questure, Prefetture, Tribunali). Per cautela si potrà apporre l'obbligo di controllo al rientro, comunicando alle autorità suddette l'eventuale mancato rientro (...)*".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Irene Tittoni

RC/C